

***Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riguardo al punto trattato, Vi ricordiamo che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria della Banca il **29 aprile 2010** è scaduta con l'approvazione del bilancio al 31.12.2010, di cui al precedente punto 2 dell'ordine del giorno.

Convinti della validità dello strumento sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- i) intervenire in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo per contenere fenomeni distorsivi connessi alla volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge, tenuto altresì conto, della prassi regolatoria vigente se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- ii) costituire un "magazzino" titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero per partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l'utilizzo di azioni ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio azionario; il tutto in conformità alla disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

## **2. Numero massimo e categoria delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.**

Si propone di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. – prive del valore nominale - per un massimo di azioni, in ogni momento non eccedente il quinto del numero complessivo delle azioni emesse, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate, nel rispetto del 3° comma dell'articolo 2357 del codice civile, in conformità alla disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

## **3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'articolo 2357 del Codice Civile.**

Al 23 marzo 2011, giorno antecedente l'approvazione della presente relazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società deteneva per data valuta nr. 4.153.311 azioni proprie, corrispondenti allo 0,6% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni ordinarie della Banca.

L'acquisto di azioni proprie avverrà inoltre – ai sensi di quanto previsto dall'art. 2357 del codice civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dal bilancio al 31.12.2010, pari ad Euro 5.170.349. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione rammenta che è già esistente la “Riserva Azioni Proprie” ai sensi dell'articolo 2357-ter, ultimo comma del codice civile, da movimentarsi prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla Riserva “Sovrapprezzi di Emissione” ovvero dalle altre riserve disponibili e nei limiti delle stesse, fatta salva la rappresentazione contabile richiesta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

## **4. Durata dell'autorizzazione**

Si propone di fissare il termine di durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2011 e comunque a data non superiore a 18 mesi dalla delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, secondo le modalità previste nella delibera autorizzativa e, volta a volta dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare. Si richiede che l'Assemblea autorizzi - ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile - la disposizione in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie in portafoglio alla Società.

## **5. Corrispettivo massimo e minimo.**

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie il Consiglio propone che:

- il prezzo unitario di acquisto sia individuato di volta in volta e sia i) non inferiore del 20% e ii) non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, iii) e comunque non inferiore ad Euro 0,20 per azione, pari all'attuale valore di parità contabile implicita, fermo il rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni regolamentari, tenuto conto delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie il Consiglio propone che:

- il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attività di stabilizzazione del titolo di cui al precedente paragrafo 1, punto i) non sia inferiore a quanto previsto dalle prescrizioni regolamentari, tenuto conto delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Banca Profilo S.p.A. nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singola vendita;
- il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari, di cui al paragrafo 1, punto ii) che precede, non possa in nessun caso essere inferiore ad Euro 0,20, tenuto conto dei corsi di Borsa;
- che la valutazione delle azioni proprie offerte in concambio azionario o comunque a titolo di corrispettivo di pagamento nell'ambito della realizzazione di operazioni di mercato, di cui al paragrafo 1, punto ii) che precede, non possa essere inferiore ad Euro 0,20, tenuto conto dei corsi di Borsa.

## **6. Modalità di esecuzione delle operazioni.**

Il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti delle azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 58/98, secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1), lett. b) del Regolamento Emittenti, ovvero secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Nell'ambito degli acquisti, la società potrà tenere conto, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione, delle prassi di mercato di cui all'articolo 180 comma 1, lett. c) del D.lgs 58/98 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un "magazzino" titoli, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni (la Prassi).

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, il Consiglio propone che:

- a. le vendite delle azioni proprie nell'ambito dell'attività di stabilizzazione del titolo di cui al precedente paragrafo 1, punto i) siano effettuate esclusivamente sul mercato;
- b. le vendite delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari, di cui al paragrafo 1, punto ii) che precede siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;
- c. per le vendite non contemplate *sub a) e b)* l'autorizzazione consenta il ricorso a qualsiasi modalità di alienazione si reputi opportuna per il raggiungimento delle finalità perseguite nel rispetto della legge, tenuto altresì conto delle prassi regolatorie ammesse, se, e nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

In relazione a quanto precede si propone all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di assumere la seguente delibera:

*"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

- I. *di autorizzare l'attività di acquisto/alienazione azioni proprie per il perseguimento delle seguenti finalità:*
  - i) *intervenire in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo S.p.A. per contenere fenomeni distorsivi connessi alla volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione;*
  - ii) *costituire un "magazzino" titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari, ovvero partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l'utilizzo di azioni ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio azionario, sempre in conformità alla disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione;*

- II.** *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto in una o più volte, per un periodo compreso tra la data della presente deliberazione assembleare e l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2011 e comunque sino al termine massimo di 18 mesi dalla presente delibera assembleare, nel rispetto dei limiti di legge, fino ad un massimo di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. non eccedenti, in ogni momento, il quinto del numero complessivo delle azioni emesse o comunque entro le soglie stabilite dalla disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria se e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente ed a quelle possedute tramite controllate, ad un prezzo unitario di acquisto da individuarsi di volta in volta che sia i) non inferiore del 20% e ii) non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e iii) comunque non inferiore ad Euro 0,20 per azione;*
- III.** *di autorizzare il compimento delle operazioni di acquisto delle azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF, secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1), lett. b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, tenuto altresì conto della prassi regolatoria vigente, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione;*
- IV.** *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, primo comma codice civile, la disposizione in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. in ogni tempo in portafoglio alla società nel rispetto della disciplina vigente, tenuto altresì conto della prassi regolatoria, se, e nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto delle ulteriori seguenti condizioni e modalità:*
- 1) le vendite delle azioni proprie nell'ambito dell'attività di stabilizzazione del titolo di cui sub I. i), siano effettuate esclusivamente sul mercato ad un prezzo di vendita non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Banca Profilo S.p.A. nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singola vendita;*
  - 2) il prezzo di vendita delle azioni proprie nell'ambito dell'attuazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari non sia in nessun caso inferiore ad Euro 0,20, tenuto conto dei corsi di Borsa e dette vendite siano effettuate fuori dal mercato regolamentato;*
  - 3) la scelta in merito all'utilizzo delle azioni proprie a titolo di corrispettivo di pagamento o in concambio azionario nell'ambito della realizzazione di operazioni di mercato, sia rimessa al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, e la valutazione delle azioni proprie offerte in concambio azionario o comunque a titolo di corrispettivo di*

*pagamento non possa in nessun caso esprimere valori inferiori ad Euro 0,20, tenuto conto dei corsi di Borsa;*

- V.** *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a movimentare il “Fondo Acquisto Azioni Proprie” costituito ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, per importi pari alle azioni proprie iscritte all’attivo di bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla Riserva “Sovrapprezzi di Emissione” ovvero dalle altre riserve disponibili e nei limiti di disponibilità delle stesse, fatta salva comunque la rappresentazione contabile richiesta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS;*
- VI.** *di conferire espresso mandato al Consiglio di Amministrazione, e, per esso ai suoi legali rappresentanti in carica pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati:*
- *per effettuare gli acquisti e le vendite, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti sopra indicati, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori e mandatari;*
  - *per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l’esecuzione delle predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, garantendo inoltre, con l’attività di direzione, di co-ordinamento e di controllo esercitata sull’attività delle società controllate che le stesse informino preventivamente la Banca qualora intendano porre in essere operazioni di acquisto di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A.;*
- VII.** *di delegare il Consiglio di Amministrazione e per esso i legali rappresentanti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, per il compimento di ogni ulteriore atto necessario od opportuno per l’esecuzione della presente delibera e per introdurre nella stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.”*

Milano, 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente

(Matteo Arpe)